



Cod. N21 –P2
Cod. CM/pv

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale

Prot.: 0000146

Circolare n.15

Data: 09/02/2024

Ai Consigli degli Ordini degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 - Nota del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale – apertura del sistema- Primo popolamento.

Gentilissimi,

nel dar seguito a quanto annunciato con la circolare n. 78, prot. n. 917 del 13 settembre 2023, come ormai a voi noto, quanto in oggetto è il primo popolamento “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”.

Pur consapevoli della mancata tempestività nel rendere nota l'iniziativa del *Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione*, si ritiene opportuno, con la presente, a seguito di segnalazioni pervenute, informare gli Ordini e gli iscritti sulle particolarità, novità e principali criticità riscontrate nella presentazione della domanda di iscrizione.

A – Particolarità.

È consigliabile accedere al portale attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), in alternativa alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ed alla Carta di Identità Elettronica (CIE), pure ammessi, perché il sistema di autenticazione dello SPID (di secondo o terzo livello), parificato ad una firma digitale, consente di inviare direttamente la domanda evitando di scaricarla, ma firmandola digitalmente e caricando il documento firmato.

Il manuale utente (che si allega) può essere scaricato dal portale <https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home> dopo aver effettuato l'accesso autenticato. Per eventuali richieste di assistenza, o per formulare domande sulla compilazione delle varie procedure guidate, nel fondo della pagina dalla quale si accede è riportato il link dei contatti che consente di aprire un ticket con l'Ufficio dedicato del Ministero della Giustizia.



A norma dell'articolo 5, comma, lettera i), del D.M. 04/08/2023, n°109, oltre alle dichiarazioni relative alle condanne penali ed ai carichi pendenti l'iscritto deve attestare di non aver subito, negli ultimi cinque anni, sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dal proprio ordinamento professionale, che nel caso degli architetti è rappresentata dall'avvertimento (art. 41, co. 1, lett. a), del Codice Deontologico in vigore dal 30 aprile 2021). L'assenza di tali provvedimenti costituisce, pertanto, condizione necessaria per poter effettuare l'iscrizione.

Il portale non consente l'iscrizione alle Corti d'Appello.

Quanti risultano attualmente iscritti sia all'Albo dei CTU (ambito civile) che all'Albo dei Periti (ambito penale) per mantenere entrambe le iscrizioni devono effettuare due procedure distinte, inserendo ogni volta le informazioni ed i documenti richiesti per l'uno o per l'altro albo. La piattaforma, infatti, non consente lo scambio delle informazioni tra le due sezioni.

B – Novità

Nei giorni immediatamente seguenti all'apertura del portale, avvenuta lo scorso 4 gennaio, il Ministero della Giustizia, accogliendo le istanze pervenute, ha ampliato la platea dei documenti per i quali l'iscritto può produrre, in sostituzione dei certificati rilasciati dai vari enti, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà previste, rispettivamente, dall'art. 46 e dall'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445.

Pertanto, mentre inizialmente la procedura richiedeva di acquisire obbligatoriamente le certificazioni, consentendo di allegare le autocertificazioni esclusivamente per comprovare l'iscrizione alla propria categoria professionale e la residenza nella circoscrizione del Tribunale, attualmente tutte le informazioni richieste all'art. 5, co. 1 del D.M. n°109/2023 possono essere autocertificate o dichiarate con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (come, peraltro, la stessa norma chiarisce nel primo periodo del già menzionato primo comma dell'art. 5).

Si consiglia di predisporre preventivamente tutte le autocertificazioni e le dichiarazioni richieste dal testo normativo prima di iniziare la compilazione della parte che le riguarda.

C – Criticità

Breve premessa.

Attualmente la procedura di iscrizione all'Albo dei CTU e dei Periti è aperta esclusivamente per quanti sono già iscritti ai rispettivi Albi tenuti in modalità cartacea dai singoli Tribunali, nei quali (teoricamente) ogni professionista è iscritto, di norma, in una o più categorie e, per ognuna di esse, in una o più specializzazioni. Si tratta, in sintesi, di una "conferma" dell'iscrizione nel nuovo elenco telematico





nazionale. Nel tempo, ovviamente, le originarie categorie e specializzazioni (soprattutto queste ultime) sono state soppresse, implementate o modificate.

Nella prassi, invece, può avvenire che, soprattutto per le professioni tecniche, la categoria d'iscrizione sia unica (nella fattispecie degli architetti la categoria INDUSTRIALE), senza l'indicazione di alcuna specializzazione o, al più, con la specializzazione "ARCHITETTI", "INGEGNERI", etc., con la quale s'intendeva distinguere semplicemente tra le varie categorie professionali.

Il D.M. n°109/2023 nulla specifica con riguardo alle categorie e alle specializzazioni in cui il CTU o il Perito devono o possono iscriversi al nuovo Albo telematico se già iscritti presso un Tribunale.

La circolare del 15/12/2023 (che si allega) specifica, invece, al §4, secondo capoverso, che i "...professionisti che alla data di entrata in vigore del detto decreto (26 agosto 2023), erano già iscritti all'albo CTU tenuto in modalità analogica, mantengono l'iscrizione e potranno chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza da inoltrare telematicamente la documentazione prescritta dal medesimo decreto ministeriale".

Sembra, quindi, dall'interpretazione letterale del testo, che l'iscritto abbia la facoltà di chiedere di essere inserito sia in una o più specializzazioni della categoria alla quale già appartiene, ma anche ad una o più specializzazioni di una categoria diversa, purché, nel secondo caso, produca la documentazione che ne attesti la speciale competenza, così come richiesto dal D.M..

Cosa prevede il portale.

La procedura di iscrizione prevede che l'iscritto scelga la categoria e le relative specializzazioni nelle quali vuole essere iscritto, specificando, rispettivamente, a quale categoria ed a quali specializzazioni queste corrispondevano nell'iscrizione cartacea tenuta dal Tribunale.

La criticità.

Laddove l'Albo cartaceo, presso il Tribunale territorialmente competente, non riporti le specializzazioni, e la categoria d'iscrizione sia unica, l'inserimento nell'Albo telematico di ulteriori categorie e/o di ulteriori specializzazioni oltre a quelle d'iscrizione originaria *potrebbe* essere interpretata dal Tribunale ricevente l'istanza come eccedente dalla semplice "conferma", quindi inquadrata come "nuova iscrizione", e come tale *potrebbe* essere respinta.

Tale è, per le informazioni in nostro possesso, la posizione assunta dai Tribunali di Roma e di Genova, mentre altri Tribunali, come quello di Udine, sembrerebbero orientati all'applicazione letterale della citata circolare.



Si ritiene pertanto opportuno consigliare, in via cautelativa:

- a) Laddove l'iscrizione cartacea contemplici espressamente categorie e specializzazioni, di ripetere le stesse nell'iscrizione all'Albo telematico, seguendo le istruzioni operative per la corrispondenza tra le vecchie e le nuove categorie e specializzazioni (le nuove categorie e specializzazioni sono riportate nell'allegato "A" al D.M. citato).
- b) Qualora l'iscrizione cartacea contemplici una sola categoria, e non specifichi alcuna specializzazione, nonché in tutti i casi in cui l'iscritto voglia certezza del criterio applicato al riguardo nella fase di esame dell'istanza, di contattare il proprio Tribunale di competenza per i chiarimenti del caso.

Nel rispetto dell'autonoma determinazione degli Ordini territoriali e nello spirito di collaborazione tra Enti ed Istituzioni, per evitare che le cancellerie dei Tribunali siano gravate di un notevole numero di richieste circa la verifica di cui al punto b), si suggerisce che l'attività di chiarimento possa essere operata su istanza degli Ordini provinciali, per poi divulgarne l'esito ai propri iscritti.

Si ritiene utile rammentare le principali scadenze temporali:

- I CTU e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data potranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso il nuovo portale entro il termine perentorio del **4 marzo 2024**;
- I CTU e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024 che ripresenteranno la domanda non saranno tenuti al nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa;
- Le nuove domande di iscrizione all'albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente in due fasce temporali: dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno.

Si fa presente, altresì, che il Gruppo Operativo CTU-Equo compenso del CNAPPC ha svolto un'intensa attività sul tema, con la stesura della bozza di proposta di modifica D.M. 30-05-2002 04-01-2024 e la predisposizione della bozza delle linee guida per la liquidazione dei compensi di ausiliario del Giudice. Tale attività è stata presentata nella DCR del 25 gennaio u.s. ed a seguito di ulteriori attività sarà posta alla vostra attenzione per i contributi ed i suggerimenti che riterrete di dare prima di chiedere al legislatore di legiferare in merito. Un sentito ringraziamento ai colleghi componenti del Gruppo Operativo per l'impegno e la dedizione che finora hanno assicurato e che garantiranno in futuro.





Contestualmente, tenuto conto dell'istituzione presso il Ministero della Giustizia della “*commissione per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario*” e considerato che la materia è trasversale a tutte le categorie professionali, si è istituito, di recente, un Gruppo di Lavoro presso Professioni Italiane e presso la Rete Tecnica delle Professioni riprenderà l'attività del già istituito Gruppo di Lavoro. Inoltre, proseguirà l'interlocuzione diretta con Consigli nazionali delle altre categorie professionali per perseguire, attraverso il legislatore, una modifica sostanziale delle norme vigenti. Sarà nostra cura tenervi aggiornati.

Nel chiedere massima diffusione tra gli iscritti, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(Tiziana Campus)

Il Presidente
(Massimo Crusi)

All.c.s.:

- Circolare del Ministero della Giustizia prot. n°7639 del 15/12/2023;
- Albi ed elenchi – Manuale Utente Candidato.